

TI_GERICHTE 72.2019.248 vom 10. Dezember 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-12-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2019.248_d20191210

FR: TI_GERICHTE 72.2019.248 du 10 décembre 2019

IT: TI_GERICHTE 72.2019.248 del 10 dicembre 2019

Regeste

Infrazione aggravata alla LStup: tra il 2008 e il 2019 venduto o offerto gratuitamente un tot di 1174.6 gr di cocaina, nonché detenuto complessivi 27.24 gr netti di cocaina (grado purezza tra 20.2%-23.1%) e 1.2 gr netti di cocaina (grado purezza tra 38.6%-58.5%).
Violazione del principio di celerità

Erwägungen

E. 5

Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP, per l'accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ed., Zurigo/San Gallo 2018, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e segg.) che, in applicazione dell'art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Kuhn/Jeanerret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 185). Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del

E. 10

maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l'egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007). 6. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b), ovvero su circostanze di fatto certe dalle quali si può trarre, dopo un processo d'induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a

15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4). Fra questi indizi vi è la chiamata di correo, e cioè la confessione che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone: come ogni confessione, la chiamata in correità è, infatti, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (REP 1990, 353, consid. VII; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg.). 7. Il principio della presunzione d'innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e

E. 14

cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell'art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l'attribuzione dell'onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall'art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all'imputato. Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l'applicazione del principio in dubio pro reo (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 23-24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73). IV. Fatti non contestati, relativi accertamenti della Corte e colpevolezza 8. IM 1 è in parte reo confesso, avendo ammesso al dibattimento i fatti ascrittigli ai punti 1 e 3 dell'atto di accusa. Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (punto 1 dell'atto d'accusa) 9. Pur se, come detto, reo confesso dinanzi a questa Corte, per i motivi che seguono, in applicazione del principio della ricerca della verità materiale, l'imputato è prosciolto dall'imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1.1 dell'atto d'accusa limitatamente al quantitativo di 101.1 grammi di cocaina. Con riferimento a _____, in applicazione del principio in dubio pro reo, la Corte ha fissato la quantità da questi acquistata dall'imputato in 20 grammi, ossia il quantitativo inferiore indicato da _____ (inc. MP 2019.6036: VI Pol 11.4.2019, p. 2-4, AI 2 all. 4). In punto a _____, sebbene in un primo tempo abbia parlato di 3 persone formanti una banda con

IM 1, cosa che non emerge dagli atti, questa ha poi quantificato esattamente quanto acquistato direttamente dall'imputato. Infatti, ha dichiarato che fino a giugno 2018 ha acquistato solo da IM 1 e dopo questo periodo, sempre dall'imputato, complessivi 40 grammi di cocaina. La Corte ha quindi levato complessivi 72 grammi. Questo sulla base delle indicazioni mensili riferite da _____ (inc. MP 2019.6036, VI Pol 28.2.2019, p. 5 seg., AI 2 all. 1; VI Pol 20.3.2019, p. 4 seg., AI 2 all. 2; VI PP confronto 29.8.2019, p. 2-4, AI 49). Quanto agli altri acquirenti di cui al punto 1.1 dell'atto d'accusa, va detto che la circostanza che abbiano indicato, nei vari interrogatori, quantitativi diversi non ne mina la credibilità. Infatti, quelli poi riportati nell'atto d'accusa si fondano su quantitativi collegati a riferimenti precisi nonché frutto di riflessioni da parte delle persone in questione. L'imputato è stato inoltre prosciolto dall'aver alienato a _____ e a _____. Nel primo caso, è stato _____ a spiegare che la cocaina era stata venduta a _____ o a _____, che poi l'avevano divisa con lui. Il quantitativo non può quindi essere attribuito a IM 1 due volte (inc. MP 2009.2348, VI PP 30.4.2009, p. 2 seg., AI 42). Quanto a _____, egli ha dichiarato di aver proceduto agli acquisti nel 2007, quindi in un periodo precedente a quello indicato nell'atto d'accusa (inc. MP 2009.2348, VI Pol 7.4.2009, p. 1-3, AI 56A, all. 28; VI Pol 21.4.2009, p. 2, AI 56A, all. 29; VI PP confronto 30.4.2009, p. 2 seg., AI 41). 10. Se ne desume che la quantità di cocaina alienata da IM 1 è di complessivi 1'174.6 grammi. Per la cocaina, vi è oggettivamente un caso grave ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup già per quantitativi, presi nel loro complesso, di

E. 18

Con riferimento all'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, dal profilo oggettivo la colpa di IM 1 è qualificata, in primo luogo, dalla quantità di droga messa in circolazione, pari a 1'174.6 grammi di cocaina e da quella, pure ragguardevole, di complessivi 28.4 grammi netti di cocaina detenuti e sequestratigli dagli inquirenti. Se è vero che questo non è l'unico elemento da considerare, è anche vero che esso è importante ritenuto come, maggiore è il quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore è il numero di persone la cui salute è messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF 6B_558/2011 del 21 novembre 2011, consid. 3.4; STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010, consid. 2.3). Aggrava la posizione di IM 1, inoltre, la perseveranza nel delinquere, considerato che la sua attività illecita è durata negli anni. Attività che si è interrotta unicamente a seguito del suo arresto. Dagli atti emerge, inoltre, la sua capacità di fidelizzare gli acquirenti di cocaina. Spesso frequentava gli stessi bar e la conoscenza avveniva con il gioco del biliardo. Per il resto, forniva i propri contatti telefonici per essere più facilmente raggiungibile. La sua cocaina era definita "buona" ed era stato capace di procacciarsi e legare a sé una non trascurabile rete di consumatori. Va evidenziato, poi, che l'imputato ha smerciato la cocaina a piccole dosi a differenti acquirenti. Come già stabilito dal Tribunale federale, l'aver venduto, come nel caso in esame, a più riprese piccoli quantitativi di droga è indiziante di una volontà delittuosa consolidata (STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010, consid. 2.3; 6S.21/2002 del 17 aprile 2002, consid. 2c). Dal profilo soggettivo, va differenziato, secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF del 2 luglio 2010, inc. 6B_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010, consid. 2.1; STF del 17 aprile 2002, inc. 6S.21/2002, consid. 2c), il caso dell'autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro. IM 1 non è fondamentalmente un consumatore di stupefacenti, anche se qualche volta, come emerge ai consid. 16, ne ha fatto uso. In definitiva, egli si è dedicato al traffico di cocaina per denaro e non per

garantirsi il proprio fabbisogno personale di droga. Eloquente quanto da lui riferito in relazione al consumo proprio di cocaina: “ ADR che capitava che consumassi un po' di cocaina, ma molto raramente e solo in compagnia di amici, non è una droga che mi appassiona, non mi interessa, secondo me è una droga che la gente usa solo per scappare dai problemi, ma non hanno capito che in realtà crea ancora più problemi perché li porta a contrarre debiti per comprarla” (inc. MP 2019.6036: VI PP 18.09.2019, Al 56, p. 8). A fronte di simili circostanze, la colpa dell'imputato con riferimento all'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti risulta essere di una certa gravità, mentre in relazione a quella di ripetuta contravvenzione di grado lieve. Ciò premesso, alla luce del quadro edittale e del concorso tra i reati, è adeguata una pena detentiva ipotetica di 3 anni e 1 mese.

E. 19

La pena di 3 anni e 1 mese corrispondente alla colpa complessiva dell'imputato per i reati di cui risponde deve, poi, essere ponderata in funzione dei fattori legati all'autore (“Täterkomponenten”). Pesa a carico di IM 1 l'aver delinquito malgrado avesse gli strumenti per condurre una vita onesta. Basti pensare che ha spacciato anche quando lavorava per la _____. Anzi, non ha esitato a sfruttare i luoghi da lui frequentati nell'ambito della sua professione lecita per ritagliarsi la sua nicchia di spaccio. Certo, vi sono stati momenti in cui un lavoro non ce lo aveva più. Non vi è, tuttavia, alcun elemento agli atti per credere che egli non potesse trovare un'altra occupazione. Tant'è che anche dinanzi a questa Corte ha affermato di aver in definitiva “ sempre lavorato ” come “ _____ e _____ ” (VI dib, p. 2). La situazione è chiara: l'imputato ha preferito trafficare con la cocaina, non esitando, per questo, a mettere in pericolo la vita e la salute di parecchie persone. Quanto al comportamento processuale di IM 1, va detto che la collaborazione processuale è stata minima. La Corte ha nondimeno tenuto conto delle ammissioni formulate al dibattimento. Si tratta, come dichiarato dalla difesa, di un segnale significativo, di una certa presa di coscienza frutto dei mesi passati in carcere. La Corte ha infine dovuto tenere conto della chiara violazione del principio di celerità per quanto riguarda i fatti risalenti al 2008/2009.

E. 20

In una ponderazione complessiva dei suddetti elementi, questa Corte, tenuto conto del quadro edittale di ciascun reato qui configuratosi e del concorso ex art. 49 CP, condanna IM 1 alla pena detentiva di 2 anni e 10 mesi, da dedursi il carcere preventivo e quello di sicurezza sofferto. In ragione della contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, l'imputato è, pure, condannato al pagamento della multa di fr. 100.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà commutata in una pena detentiva pari a giorni uno. La pena detentiva inflitta col presente giudizio è da espiare, non essendo realizzati i presupposti degli art. 42 e 43 CP. VI. Espulsione dalla Svizzera

E. 21

Giusta l'art. 66a cpv. 1 lett. o) CP il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per infrazione all'articolo 19 cpv. 2 o 20 cpv. 2 LStup, a prescindere dall'entità della pena inflitta. Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla, se l'espulsione costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera. 22. IM 1 è qui

riconosciuto, tra l'altro, autore colpevole di violazione dell'art. 19 cpv. 2 LStup. Alla luce di questa condanna, nei suoi confronti deve pertanto essere pronunciata l'espulsione dal territorio elvetico in applicazione dell'art. 66a cpv. 1 lett. o) CP. Resta da esaminare se siano realizzati gli estremi che impongano eccezionalmente la rinuncia a questa misura ex art. 66a cpv. 2 CP. Va rimarcato che l'imputato non ha i famigliari stretti in Ticino.

_____ suoi figli sono in _____ e sua moglie con la figlia in _____. Il rientro in Svizzera di queste ultime è un evento incerto, di cui, inoltre, nulla risulta concretamente dagli atti. Certo, in Ticino vive sua sorella, ma i suoi affetti più stretti, come detto, sono all'estero. Egli ha peraltro deciso consapevolmente di delinquere in territorio straniero assumendosi le conseguenze che questo comporta. Siamo in presenza di una infrazione grave alla LF sugli stupefacenti, così come indicato all'art. 66a cpv. 1 lett. o) CP. L'interesse pubblico è decisamente prevalente su quello privato dell'imputato, ciò che ne comporta l'espulsione per motivi di sicurezza. Il periodo di espulsione è fissato in 7 anni, tenuto conto del fatto che la pena, in concreto, non si colloca nella fascia alta del quadro edittale previsto dall'art. 19 cpv. 2 LStup. VII. Sequestri e confische

E. 23

Deduzione fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è confiscato, con distruzione dello stupefacente, tutto quanto sotto sequestro, a eccezione degli oggetti indicati al punto 7 del dispositivo, comprensivi del tablet marca Samsung, del telefono cellulare marca Samsung e dell'I-Pad mini, di cui IM 1 ha chiesto al dibattimento la restituzione precisando di essere disposto a pagare i costi che essa comporta (VI dib., p. 4). La consegna a IM 1 di quanto dissequestrato avverrà ad avvenuto passaggio in giudicato del presente giudizio, previa la cancellazione dei dati della memoria e delle schede del tablet, del cellulare e dell'I-Pad, previo anticipo dei relativi costi da parte del condannato. VIII. Indennizzo e riparazione del torto morale

E. 24

Giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a), a un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) e a una riparazione del torto morale per le lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).

E. 25

Nonostante l'intervenuto parziale proscioglimento di IM 1 così come indicato nei considerandi precedenti, all'imputato non è stato riconosciuto alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 segg. CPP già solo perché nella misura in cui le spese di patrocinio concernono prestazioni fornite dal difensore d'ufficio, esse non sono indennizzabili in applicazione dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP trattandosi di un danno soltanto futuro (DTF 138 IV 205, consid. 1). Nemmeno l'imputato ha formulato una simile richiesta o di rifusione del torto morale. IX. Retribuzione del difensore d'ufficio

E. 26

Premettendo che il patrocinatore d'ufficio dell'imputato non ha interposto reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1 CPP) avverso la decisione di retribuzione del suo onorario, spese e trasferte da parte della Corte, si ricorda che egli ha presentato le note professionali 30 settembre 2019 e 26 novembre 2019, che sono state

tassate, previo adeguamento alla durata del pubblico dibattimento, per fr. 10'550.-, e meglio fr. 9'515.85 a titolo di onorari, fr. 279.90 a titolo di spese e fr. 754.25 a titolo di IVA (7.7%).

E. 27

Il condannato IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 8'440.- (pari a 4/5 dell'importo qui tassato) non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). X. Tassa di giustizia e spese

E. 28

La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di 4/5. Per il rimanente sono a carico dello Stato. visti gli art. 12,40, 44, 47, 49, 51, 66a, 69, 70 CP; 19a n. 1, 19 cpv. 2 lett. a LStup in rel. con il cpv. 1 lett. c; 19 cpv. 2 lett. a) in rel. con il cpv. 1 lett. c) e d) dell'art. 19 cpv. 1 LStup, 19a n. 1 in parte in combinazione con l'art. 19 cpv. 1 lett. d) LStup; 4 cpv. 1 lett. g e 33 cpv. 1 lett. a LArm; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: 1.1 infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, 1.1.1 venduto o offerto gratuitamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 28 giugno 2019, a _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____ e in altre località del Cantone Ticino, complessivi 1'174.6 grammi di cocaina, ossia un quantitativo tale di stupefacente che sapeva avrebbe potuto mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone; 1.1.2 il 26 marzo 2009, a _____, detenuto 27.24 grammi netti di cocaina (grado di purezza compreso tra il 20.2% e il 23.1%), nonché, il 28 giugno 2019, a _____, detenuto 1.2 grammi netti di cocaina (grado di purezza compreso tra il 38.6% e il 58.5%), sostanza stupefacente destinata all'alienazione; 1.2 ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, 1.2.1 nel periodo compreso tra il 10 dicembre 2016 e il 28 giugno 2019, a _____ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, intenzionalmente consumato 2 grammi di cocaina e 8 grammi di marijuana; 1.2.2 il 28 giugno 2019, a _____, detenuto 10.03 grammi netti di marijuana, sostanza stupefacente interamente destinata al proprio consumo personale. e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di: 2.1 infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1.1 dell'atto d'accusa 215/2019 limitatamente al quantitativo di 101.1 grammi di cocaina; 2.2 infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni di cui al punto 2 dell'atto d'accusa 215/2019; 2.3 ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 3 dell'atto d'accusa 215/2019 limitatamente alla detenzione di 2.88 grammi netti di canapa e di 10 semi di canapa; 3. Il procedimento nei confronti di IM 1 per il reato di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 3.1 dell'atto d'accusa 215/2019 è abbandonato limitatamente al periodo dal 2 ottobre 2016 al 9 dicembre 2016, così come limitatamente al quantitativo di 1 grammo di cocaina e di 2 grammi di marijuana. 4. Di conseguenza, ritenuta la violazione del principio di celerità, IM 1 è condannato 4.1 alla pena detentiva di 2 (due) anni e 10 (dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo e quello di sicurezza sofferto; 4.2 al pagamento della multa di fr. 100.- (cento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà commutata in una pena detentiva pari a giorni 1 (uno). 5. A IM 1 non è accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell'art. 429 e 431 CPP. 6. Giusta l'art. 66a cpv. 1 lett. o CP è ordinata l'espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per la durata di 7 (sette) anni. 7. Deduzione fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca, con distruzione dello stupefacente, di tutto quanto

in sequestro, a eccezione dei seguenti oggetti: - una scatola per DVD portatile marca VD Tech (rep. 3287); - una video cassetta con scritta _____ + scatola rossa (rep. 3288); - una tessera con gruppo sanguigno a nome IM 1 (rep. 3289); - diverse fotografie + documentazione cartacea varia (rep. 3292); - due ferretti (rep. 3295); - una borsa in simil pelle nera marca Samsonite (rep. 3298); - un oggetto di gomma rosa (rep. 3315); - una custodia (vuota) DVD (rep. 3318); - documentazione ufficio regionale di collocamento (rep. 3335); - un contratto di locazione per appartamento di _____ (rep. 3336); - una mappetta di colore verde contenente documentazione cartacea varia (rep. 73014); - una tessera _____ a nome IM 1 (rep. 73023); - 1 tablet marca Samsung da 16 GB con custodia e cavo alimentazione (rep. 73000); - 1 telefono cellulare marca Samsung _____ (rep. 73001); - 1 I-Pad mini modello _____ (rep. 73002), per i quali è ordinato il dissequestro a passaggio in giudicato integrale della presente, con la precisazione che per quanto riguarda il tablet marca Samsung (rep. 73000), il telefono marca Samsung (rep. 73001) e l'I-Pad mini (rep. 73002) saranno da restituire previa cancellazione dei dati della memoria e delle schede con anticipo dei costi da parte dell'imputato. 8. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- (tremila) e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di 4/5 (quattro quinti). Per il rimanente sono a carico dello Stato. 9. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 9.1. Le note professionali 30 settembre 2019 e 26 novembre 2019 dell'avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario	fr.	9'515.85	spese	fr.	279.90 IVA (7,7%)
fr.	754.25	totale	fr.	10'550.00	

9.2. Il condannato IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 8'440.- (pari a 4/5 dell'importo qui tassato) non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Distinta spese :

Tassa di giustizia	fr.	3'000.--	Inchiesta preliminare	fr.	7'780.60	Multa
fr.	100.--	Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	124.60	fr.	11'005.20

===== Distinta spese a carico di IM 1 (4/5) Tassa di giustizia

fr.	2'400.--	Inchiesta preliminare	fr.	6'224.48			
Multa	fr.	100.--	Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	99'68	fr.	8'824.16

===== Il rimanente è a carico dello Stato

Intimazione a: - Comunicazione a: - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali La Presidente II
Cancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.